

ALLEGATO “B”

CONVENZIONE

Convenzione

per la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Carlino
Quadriennio 2004 - 2007

L'anno duemiladue, il giorno 28 del mese di ottobre, nella sede Municipale del Comune di Carlino, in P.zza S. Rocco, 1;

TRA

l'Amministrazione Comunale di Carlino, qui rappresentata dal dr. Maria Luisa Dovetto, Segretario Generale/Direttore in qualità di apicale dell'area Amministrativa e Responsabile del Servizio Affari Generali, nel prosieguo dell'atto indicata semplicemente come "Comune"

E

la Ditta _____ con sede in Via _____ (P.I. _____), nella persona del Sign. _____ nato a _____ (_____) il _____ in qualità di _____, nel prosieguo dell'atto indicata semplicemente quale "Ditta";

PREMESSO

- che con determina n. 264 del 18 novembre 2003 del Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Carlino si procedeva ad indire trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa per l'affidamento del Servizio di brokeraggio assicurativo;
- che in data _____, con determina n. ____ del _____ si è proceduto ad aggiudicare definitivamente alla ditta _____ la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Carlino

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio prevede l'assistenza, la consulenza e la gestione del programma assicurativo globale del Comune di Carlino, l'individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze del Comune, l'analisi delle polizze assicurative esistenti e individuazione delle coperture occorrenti, l'impostazione del programma assicurativo, la predisposizione dei capitolati di gara, l'assistenza in tutte le fasi delle procedure di gara e l'assistenza nella valutazione delle offerte in tale sede formulate, l'assistenza nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti, l'avviso dei premi in scadenza, l'aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze assicurative dell'Ente, l'assistenza nella gestione dei sinistri.

2. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario a carico del Comune di Carlino, ma viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker. Detto compenso non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per il Comune, ai sensi dell'art. 1758 c.c.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

Il broker si impegna a non modificare tale percentuale per il calcolo della provvigione per tutta la durata del presente contratto.

Firma del broker per accettazione 2

La percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.

L'aggiudicatario si impegna a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore, calcolati nell'ambito della media dichiarata in sede di offerta.

È facoltà dell'Amministrazione comunale modificare la modalità di pagamento del broker nel corso della durata del servizio di cui al presente capitolato, versando direttamente al broker il corrispettivo calcolato secondo il disposto del presente articolo.

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio ha durata quadriennale con decorrenza dal 1 gennaio 2004 e non è rinnovabile tacitamente.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere annualmente dal contratto dandone preavviso al broker entro il 1° ottobre di ogni anno.

Il contratto potrà essere rinnovato, d'intesa tra le parti per un periodo di tempo non superiore alla durata dell'affidamento originario, con le modalità indicate dalla normativa vigente.

Il broker si impegna comunque a prorogare il presente contratto, se richiesto dall'Amministrazione comunale, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni.

L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di Legge.

4. SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE DI CARLINO

I dati relativi alle polizze assicurative dell'Amministrazione comunale in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto sono i seguenti:

RAMO	SCADENZA
POLIZZA RCT/O N. 704340459	31/12/04
POLIZZA SPESE LEGALI N. 71/32537680	31/12/04
POLIZZA INCENDIO N. 66692L	31/12/04
POLIZZA FURTO N. 32537912	31/12/04
POLIZZA ELETTRONICA N. 31864882	31/12/04
POLIZZA INFORTUNI 20084	31/12/04
POLIZZA I/F/K N. 8387	31/12/04
POLIZZA RCA N. 130.5862	31/12/04

5. PRESTAZIONI RICHIESTE AL BROKER

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni, che si elencano in maniera indicativa e non esaustiva:

- a) Individuazione e analisi dei rischi connessi all'attività del Comune di Carlino;
- b) Analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che emergano nel corso del servizio oggetto del presente capitolato;
- c) Analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, in particolar modo, all'efficacia ed economicità di queste ultime, studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni, anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell'Ente;
- d) Segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi;
- e) Rilascio di pareri di congruità in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione a garanzia delle responsabilità da questi derivanti;
- f) Predisposizione di capitolati speciali di appalto base per le procedure di selezione del contraente che il Comune di Carlino riterrà di indire per l'assunzione di polizze assicurative, e partecipazione alla gara in qualità di componente esperto esterno della commissione;
- g) Individuazione dei criteri di aggiudicazione e assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie di assicurazione nel corso delle procedure di selezione del contraente secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e con le modalità concordate con l'Amministrazione comunale;
- h) Tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo del Comune di Carlino;
- i) Analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione al Comune delle novità proposte dalle compagnie di assicurazione;
- j) Consulenza e redazione di pareri esaustivi (completi delle norme comportamentali consigliate agli organi del Comune) in merito alle tematiche e alle problematiche in materia assicurativa che il Comune di Carlino riterrà di sottoporre nel corso del servizio;
- k) Trasmissione annuale dei certificati di sinistrosità relativi ai singoli contratti di polizza, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;
- l) Creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi accesi dal Comune;
- m) Assistenza agli uffici comunali competenti nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le compagnie di assicurazione con l'obbligo, in caso di richiesta espressa da parte del Comune, dell'analisi della situazione del singolo

Firma del broker per accettazione 4

sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi);

- n) Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze ai sensi del successivo articolo 7, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo esemplificativo e non esaustivo si menziona la trasmissione dell'ammontare retribuzioni erogate dal Comune ai fini del calcolo del conguaglio annuale del premio relativo alla polizza RCT/RCO), segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo si cita il recesso in caso di sinistro da parte della compagnia di assicurazione) e delle modalità per le relative risoluzioni;
- o) Formazione in materia assicurativa destinata al personale dell'Ente competente nella gestione delle polizze assicurative;
- p) Razionalizzazione ed allineamento delle scadenze delle polizze;
- q) Elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine;
- r) Relazione dettagliatamente motivata nel caso in cui si consigli all'Ente il rinnovo delle polizze contrattuali in essere piuttosto che il ricorso alle ordinarie procedure di evidenza pubblica.

6. PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.

Il Comune di Carlino provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto il versamento del premio nelle mani concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 c.c.

Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

7. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Comune autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici e si impegna a segnalare al broker tutte le comunicazioni e proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicurative.

Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome del Comune, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Amministrazione comunale.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali né può impegnare il Comune se non preventivamente autorizzato.

L'aggiudicatario non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune.

Firma del broker per accettazione 5

L'aggiudicatario è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Nell'espletamento dell'attività, il broker agirà esclusivamente in qualità di broker assicurativo e non potrà in alcun modo agire al di fuori dell'ambito operativo, prescrizioni o limitazioni contenute nella convenzione.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del Comune.

Il Comune nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del rapporto convenzionale instaurato con il broker e le generalità dello stesso.

Il Comune di Carlino ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla Legge n. 792/84 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

8. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

1. Esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune;
2. Trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
3. Obbligo di mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione, di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti.

Alla data di presentazione dell'offerta il broker dovrà avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti del Comune.

Il broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato.

9. OBBLIGHI DEL COMUNE DI CARLINO

Il Comune di Carlino si impegna ai seguenti obblighi:

1. Non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
2. Inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la percentuale della provvigione da remunerare al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione, salvo il

Firma del broker per accettazione 6

caso in cui il Comune decida di avvalersi della facoltà descritta al precedente art. 2, ultimo comma;

3. Comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'Ente.

10. REFERENTE DEL BROKER

In sede di presentazione dell'offerta dovrà essere indicato un responsabile del servizio, avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Dovrà essere individuato altresì il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

L'offerente dovrà comunicare inoltre le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'Amministrazione comunale in caso di urgenza.

11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

È fatto divieto espresso di subappalto del servizio di cui al presente contratto.

12. CAUSE DI SCIoglimento DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, senza alcun genere di indennità e compenso dell'impresa, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato.

In tal caso, alla società saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

Il provvedimento di recesso dal contratto sarà regolarmente notificato alla società secondo le vigenti disposizioni di legge.

La radiazione o la cancellazione dall'Albo di cui alla Legge 28 novembre 1984, n. 792 comporta l'immediata risoluzione del contratto.

13. RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa rinvio alla legislazione vigente, in particolare agli artt. 1754 e 1765 c.c., nonché alla Legge 28 novembre 1984, n. 792.

14. FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente contratto, qualora non sia fattibile comporre in accordo tra le parti, sarà competente il Foro di Udine.

Firma del broker per accettazione 7

15. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/1996 e della vigente normativa e del quadro di riferimento elaborato dal Comune in materia, si informa che i dati forniti con la presente gara, anche quelli sensibili in quanto di carattere giudiziario, saranno oggetto del seguente trattamento su supporto cartaceo la cui titolarità spetta al Comune di Carlino: raccolta, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, al fine dello svolgimento della procedura di gara e conseguente stipulazione e gestione del contratto. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il contraente. I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, oltre al personale interno dell'Amministrazione, sono i tutti coloro che abbiano un interesse ai sensi della Legge 241/90.

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto unilateralmente qualora si verificano delle gravi inadempienze alle disposizioni contenute nel presente contratto o qualora il servizio non venga svolto nei tempi ritenuti compatibili con l'attività istituzionale dell'Ente

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata AR indirizzata al broker, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni.

In tali casi resta fermo il diritto del comune di ottenere il risarcimento dei danni

17. SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico del broker. Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ed a spese di chi ne faccia richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto

Carlino, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SEGRETARIO GENERALE

Dr. Maria Luisa Dovetto

IL BROKER

Firma del broker per accettazione 8
